

— Allegato " " al n. di repertorio —

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"UNIONE SPORTIVA ACLI CREMA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

**Art. 1 - Costituzione e Sede**

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita l'Associazione Sportiva denominata "Unione Sportiva ACLI Crema Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito, "l'Associazione"), con sede in Crema, piazza Manziana n. 17.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata ed, in subordine, le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e del Codice Civile.

**Art. 2 - Oggetto, scopi e finalità**

L'Associazione sportiva, che opera avendo come ambito territoriale il territorio del "Cremasco", ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, prevalentemente nelle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I., compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L'Associazione, in particolare:

- ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti (uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità), con

particolare attenzione ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi

di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie; \_\_\_\_\_

- per la crescita umana e sociale dei propri soci può promuovere e

gestire attività culturali, ricreative, educative e formative negli ambiti

di attività di cui al primo comma; \_\_\_\_\_

- sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza co-

munitaria rivolta alla maturazione della personalità; \_\_\_\_\_

- si impegna nell'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive,

agonistiche e non; \_\_\_\_\_

- al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento

dell'attività sociale, istituisce tutti i servizi connessi a ciò idonei; \_\_\_\_\_

- si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i prin-

cipi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educati-

va, popolare, sociale e culturale dello sport. \_\_\_\_\_

L'Associazione sportiva non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di

democrazia e di pari opportunità per tutti gli associati ed opera nel

quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazioni-

simo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali

ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pub-

blici in materia di sport. \_\_\_\_\_

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive dell'Ente di Pro-

mozione Sportiva e delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline

Associate riconosciute dal C.O.N.I. a cui si affilierà ed alle norme ed

alle direttive emanate dal C.O.N.I.. \_\_\_\_\_

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo che l'Assemblea Straordinaria ne deliberi lo scioglimento.

#### **Art. 4 - Soci dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione sportiva tutti coloro che ne condividono le finalità. Non sono ammessi soci temporanei.

Le richieste di iscrizione sono indirizzate al Consiglio Direttivo, su modulo a ciò predisposto, e accompagnate dal versamento della quota associativa, secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

In caso di soci minorenni la relativa domanda di associazione deve essere firmata dall'esercente la potestà parentale.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 (trenta) giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea, nella sua prima convocazione.

I soci - che hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione - hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione offre, con le modalità e tempistiche indicate dalla stessa Associazione, ed hanno diritto di voto nelle assemblee, purché in regola con il pagamento delle quote associative e non sospesi.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività dell'Associazione

	sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né	
	rivalutabili; _____	
	- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e	
	delle deliberazioni prese dagli organi sociali. _____	
	Alle cariche sociali sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la mag-	
	giore età; risultano eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior nu-	
	mero di voti. Possono essere componenti del collegio dei revisori an-	
	che non soci. _____	
	Le cariche hanno durata di 4 (quattro) anni; <b>alla scadenza, i compo-</b>	
	<b>nenti dei diversi organi sociali possono essere rieletti.</b> _____	
	Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono	
	incompatibili con gli incarichi di tecnico o istruttore sociale. _____	
	Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni che: _____	
	- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per	
	reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a	
	pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo	
	superiore ad un anno; _____	
	- non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione,	
	squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno; _____	
	- non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di	
	esecuzione da parte dell'Associazione, del C.O.N.I. o delle Federazio-	
	ni di appartenenza; _____	
	- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a	
	seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali pre-	
	stazioni fisiche nelle attività sportive. _____	

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie o decesso, espulsione o radiazione.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi, a seconda della gravità dell'infrazione:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e delle delibere assunte dagli organi sociali;

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo;

- qualora, in qualche modo: arrechino danni morali o materiali all'Associazione sportiva; compiano azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione; con la loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.

**Avverso le decisioni di sospensione, l'espulsione o la radiazione pronunciate dal Consiglio Direttivo - che devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci - possono ricorrere agli organi di cui all'ultimo comma del presente articolo.**

Il Socio radiato può riproporre domanda di ammissione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che sia decorso almeno 1 (uno) anno dalla delibera di radiazione.

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione e delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..

**I Soci si impegnano altresì, per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività associative o nei con-**

fronti dell'Associazione, a rimettere la questione, anziché all'autorità giudiziaria ordinaria, ad un Collegio di Probiviri, composto da tre membri all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo, salvo che si tratti di materia di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria ordinaria ovvero che la normativa del C.O.N.I. o delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata rimetta la decisione ad altro organo. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **Art. 5 - Gli organi dell'Associazione** \_\_\_\_\_

Gli organi dell'Associazione sportiva sono: \_\_\_\_\_

- l'Assemblea dei Soci; \_\_\_\_\_

- il Comitato consultivo; \_\_\_\_\_

- il Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_

- il Presidente; \_\_\_\_\_

- il Collegio dei Revisori (quest'ultimo da nominarsi qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero la nomina sia imposta dalla normativa vigente); \_\_\_\_\_

- il Collegio dei Probiviri (**nominato dal Consiglio Direttivo in caso di controversia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4**). \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **Art. 6 - L'Assemblea in generale. L'Assemblea Ordinaria** \_\_\_\_\_

L'assemblea dell'Associazione, che è l'organo sovrano della Associazione Sportiva, è costituita con l'intervento degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano subito sanzioni disciplinari di sospensione. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di dicembre, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e, in via straordinaria, qualora lo ri-

chieda un quinto dei soci, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve:

- **almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione**, essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità;

- indicare: la data ed il luogo della riunione; l'orario della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.

**Ogni associato ha diritto ad un voto.**

**E' ammesso l'intervento per rappresentanza** da parte di un altro Socio, mediante semplice procura; nessun Socio può esercitare più di otto voti, compreso il suo.

L'Assemblea **ordinaria**:

- decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;

- nomina i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Consultivo e del Collegio dei Revisori;

- **revoca i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Consultivo e, sussistendo giusta causa, del Collegio dei Revisori;**

- delibera sulla ratifica delle proposte di espulsione e radiazione e sulle decisioni del Consiglio Direttivo di non accoglimento della domanda di ammissione;

- approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;

- approva eventuali regolamenti di funzionamento dell'associazione.-

Alla scadenza del mandato e, negli altri casi di cui al presente statuto, l'Assemblea è convocata con - tra gli argomenti all'Ordine del Giorno - l'elezione dei componenti degli organi sociali.-----

Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.-----

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.---

**L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente più anziano in carica (o, a pari anzianità di carica, per età), o, in subordine, dal Consigliere più anziano in carica (o, a pari anzianità di carica, per età), o, in ulteriore subordine, da altro soggetto, anche non partecipante all'Associazione, a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente, o chi ne fa le veci, incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell'Assemblea o, all'occorrenza, un Notaio.-----**

#### **Art. 7 - Quorum**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente co-



stituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. \_\_\_\_\_

In seconda convocazione, che non può tenersi se non con un intervallo di almeno un'ora dalla prima, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le modifiche dello statuto occorre comunque, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **Art. 8 - Assemblea Straordinaria** \_\_\_\_\_

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: \_\_\_\_\_

- modificazioni dello statuto sociale; \_\_\_\_\_

- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione; \_\_\_\_\_

- tutte le questioni, in genere, che il Presidente e/o il Consiglio Diretti-

vo riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea **(compresa, in caso**

**di mancata convocazione dell'Assemblea Ordinaria, la ratifica delle**

**decisioni del Consiglio Direttivo di espulsione e radiazione) e sulle**

**proposte presentate da almeno un quinto degli associati;** \_\_\_\_\_

- integrazione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza dei

membri sia tale da comprometterne la funzionalità. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo** \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva e

sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, in

base a decisione assunta dall'Assemblea al momento della nomina. -

Elegge tra i propri membri il Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed il Segretario dell'Associazione; nomina, non necessariamente tra i suoi membri, le cariche non istituzionali (quali: addetto alla gestione dei rapporti con i *mass media*, all'attività promozionale, al coordinamento delle sale in uso, all'attività di sostegno alla segreteria, alla gestione del sito *web*). \_\_\_\_\_

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente almeno due volte all'anno e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; il Presidente ha voto decisivo in caso di parità. \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venga a mancare la maggioranza dei componenti. \_\_\_\_\_

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata, se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. \_\_\_\_\_

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'Associazione avendo tutte le cariche sociali carattere onorario e gratuito. I componenti le cariche sociali hanno comunque diritto al rimborso delle spese ef-

fettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.—

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, **o più d'uno, ma comunque in numero non superiore alla metà**, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare.

**In mancanza di sostituti**, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono ma devono provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti. —————

**Il venir meno** della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza di tutto il Consiglio e la necessità di convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni, dell'Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea. **In mancanza del Presidente, Il Vicepresidente più anziano in carica (o, a pari anzianità di carica, per età), o, in subordine, il Consigliere più anziano in carica (o, a pari anzianità di carica, per età), assume l'incarico di gestione dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.** —————

Qualora l'Assemblea ordinaria dei Soci deliberi, con il voto di almeno

i due terzi dei voti, in senso contrario all'approvazione del bilancio, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni.

#### **Art. 10 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- predisporre la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi **opportuno** o venga chiesto da almeno un quinto dei soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di sospensione, espulsione e radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea

dei soci;

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e curare, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

- stabilire la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;

- amministrare il patrimonio sociale, gestire l'Associazione e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

#### **Art. 12 - Il Comitato Consultivo**

Il Comitato consultivo è l'organo consultivo dell'Associazione sportiva.

È composto dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti coloro che siano stati votati dall'Assemblea dei soci, senza un limite massimo al numero dei membri.

Le riunioni ordinarie del Comitato consultivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide a prescindere dal numero dei presenti.

Il Comitato consultivo dura in carica 4 (quattro) anni.

#### **Art. 13 - Convocazione del Comitato consultivo**

Il Comitato consultivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, senza formalità.

#### **Art. 14 - Compiti del Comitato consultivo**

Sono compiti del Comitato consultivo:

- proporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre al Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_

- collaborare nella gestione operativa dell'Associazione; \_\_\_\_\_

- proporre al Consiglio Direttivo strategie e modalità operative che possano migliorare l'attività dell'Associazione a qualunque livello. \_\_\_\_\_

#### **Art. 15 - Il Presidente**

Il Presidente: \_\_\_\_\_

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati; \_\_\_\_\_

- sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione; \_\_\_\_\_

- convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato consultivo e ne cura le deliberazioni; \_\_\_\_\_

- stipula gli atti inerenti l'attività associativa. \_\_\_\_\_

**In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente o, se più d'uno, il più anziano in carica (o, a pari anzianità di carica, per età), lo sostituisce nei suoi compiti.** \_\_\_\_\_

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, che dovrà verificare se effettivamente sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento del Presidente. \_\_\_\_\_

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consi-

glio Direttivo e del Comitato consultivo alla prima riunione.

#### **Art. 16 - Processi verbali**

Di tutte le riunioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

#### **Art. 17 - Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, compreso il suo Presidente, iscritti (allorché imposto dalla legge) nel registro dei revisori legali, esercita la revisione legale dei conti.

La nomina è effettuata dall'Assemblea ed è obbligatoria quando imposta dalla normativa vigente.

L'Assemblea che elegge il Collegio nomina altresì il Presidente del Collegio.

I suoi componenti durano in carica quattro anni, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed all'approvazione del bilancio di esercizi, e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

**I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere, seppur senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.**

#### **Art. 18 - Il rendiconto**

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, attraverso una specifica relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. \_\_\_\_\_

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione. \_\_\_\_\_

#### **Art. 19 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1 (uno) settembre e terminano il 31 (trentuno) agosto** di ciascun anno. \_\_\_\_\_

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario. \_\_\_\_\_

#### **Art. 20 - Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite: \_\_\_\_\_

- dalle quote sociali; \_\_\_\_\_

- dai contributi e dalle elargizioni di Soci o di terzi, enti pubblici o privati; \_\_\_\_\_

- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali. \_\_\_\_\_

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa, inclusi materiale e attrezzi sportivi. \_\_\_\_\_



I singoli Soci non possono, in caso cessino di far parte, per qualsiasi ragione, dell'Associazione, chiedere la divisione del fondo comune.—

Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali ed è conseguentemente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.———

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.———

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci. Parimenti, occorre la richiesta di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati per la convocazione dell'assemblea straordinaria che deliberi sullo scioglimento dell'Associazione.———

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.———

La destinazione del patrimonio residuo deve avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, e destinato comunque a finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.———

Copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata

dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata. Eventuali beni in uso e non di proprietà devono essere restituiti agli organismi cui appartengono.-